

# **Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta**

In  
ipotesi di controversia tra privati, un cittadino ed una  
società per azioni,  
avente per oggetto la misura degli interessi dovuti in forza  
di un contratto di  
diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e  
quindi di una  
controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi,  
sussiste la  
giurisdizione ordinaria.

In  
materia di buoni postali fruttiferi, se l'ufficio postale è  
indicato, sui detti  
titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari  
dei buoni devono  
rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro  
spettante, sussiste la  
legittimazione passiva dell'ufficio postale.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di  
appello promosso avverso la sentenza del Tribunale che aveva  
condannato la  
società appellante a versare in favore dell'appellato una  
somma a titolo di  
rimborso di sette buoni postali fruttiferi, costituita dal  
capitale originario  
e dall'ammontare degli interessi legali dall'introduzione  
della domanda  
giudiziale sino al saldo.*

*In particolare, l'appellante lamentava di non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.*

[Sent. 10.07.2019Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

---

## **Sentenza del 5 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli**

Attesa

l'autonomia tra i giudizi civile e penale nonché la diversità del regime

probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con riferimento al tema del

riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla responsabilità solo

dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche colposa, in sede

civile), l'accertamento contenuto nella sentenza penale in relazione alla

condotta tenuta dall'amministratore non costituisce un vincolo per il giudice

civile nella definizione della lite.

In  
tema di responsabilità degli amministratori, a fronte  
dell'addebito  
all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto  
dai soci il  
versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica  
replica utile è  
quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso  
e dall'avvenuto  
versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di  
danaro ancora dovute  
dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla  
responsabilità –  
per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai  
relativi  
creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del  
patrimonio sociale a  
ciò conseguita – attribuendo l'imputazione che assume  
(soltanto) erronea  
all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché  
l'amministratore  
risponde anche dell'operato di questi ultimi, sia perché tra  
gli oneri di  
diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di  
controllare l'operato  
dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad  
operazioni  
riconducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

I principi sono stati espressi nel giudizio  
di appello promosso dall'ex socio e amministratore unico di  
una s.r.l. in  
liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza del Tribunale  
che aveva accertato  
la sua responsabilità, quale amministratore unico, in  
relazione alle seguenti  
condotte: (i) mancata richiesta ai soci del versamento del

residuo capitale  
sottoscritto, onere aggirato contabilmente tramite scritture contabili  
artificiose; (ii) irregolare tenuta delle scritture contabili e compimento di  
ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti.

[Sent. 05.02.2020Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

---

## **Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società,  
richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una verità oggettiva  
del bilancio, in quanto esso non può che tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella misura in cui le  
grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla base di metodi  
di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del  
settore di riferimento. Nel processo di accertamento del grado di veridicità

del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio previsto dall'art. 2423 c.c., ovvero la correttezza (*"true and fair view"*). In altre parole, l'esame del grado di accuratezza delle poste valutative presenti in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di correttezza comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei criteri alla base della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza tecnica, della coerenza e della razionalità.

Giacché il bilancio ha una preminente funzione informativa (da qui l'esigenza di *"chiarezza"*), ai fini della dichiaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio è necessario che gli eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale si traducano in un vizio rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto riguardo alla predetta funzione del documento, considerato nella sua interezza, e al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando per esempio se il vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della singola informazione riportata.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a

richiamare acriticamente

le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto

carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione civile sez. I

21.11.2016, n. 23637): argomentando *a contrario*, si ricava che laddove

il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai consulenti di parte,

non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul punto, onere già

compiutamente assolto dal perito.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio

attingere *aliunde* notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali

e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando

ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette

indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice

purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di

effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. Trib. Brescia

11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015), con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla parte ricercando

dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. Peraltro,

il C.T.U. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al processo, quando

l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi

forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica (Cass. 877/1982).

Il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Pertanto, secondo il principio di chiarezza, le due voci debbono essere mantenute distinte, affinché il lettore possa avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla base di ciascuna rilevazione.

La dichiarata nullità della delibera di approvazione del bilancio si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

L'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità della delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne

l'invalidità (Trib. Brescia 9.10.2020).

La deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società, adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. civ., 14.8.1997, n. 7623).

*Principi espressi in sede di impugnazione da parte dei soci di minoranza di una s.r.l. di talune delibere di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile della società, della delibera sulla conferma e sui compensi dell'amministratore unico, nonché di verbali dell'assemblea.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

---

## **Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali**

Ai fini dell'estensione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti agli istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la

fondatezza della  
richiesta, ai sensi dell'art. 182-*septies* l. fall., atteso che  
la  
proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione  
esclusivamente in  
caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell'accordo  
di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da  
parte degli  
interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un  
controllo formale  
della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica  
di legalità  
sostanziale, compresa quella relativa all'effettiva esistenza,  
in termini di  
plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento  
integrale dei  
creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi,  
estranei al  
piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale  
sicurezza in  
relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n.  
12064/2019).

Sebbene gli accordi di  
ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili  
all'autonomia privata, è  
necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del  
relativo procedimento  
di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni  
cautelari ed  
esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento,  
significative deroghe al  
regime generale dell'insolvenza e, in particolare, al  
principio della *par  
condicio creditorum*. Pertanto, il tribunale deve verificare

l'attuabilità,  
intesa come verifica della capacità del piano di liberare le  
risorse ivi  
indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il  
regolare  
pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro, la  
progressiva, anche se  
non repentina, uscita dell'impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell'accordo  
di ristrutturazione dei debiti la relazione  
dell'esperto: *i)* deve essere fondata su dati di partenza  
verificati; *ii)*  
deve essere argomentata in modo coerente e logico con  
riferimento a detti  
dati; *iii)* deve essere motivata nelle previsioni degli  
sviluppi futuri,  
con particolare riferimento alla capacità del piano  
industriale di produrre i  
flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei,  
attraverso  
l'elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni  
anche mediante la  
sottoposizione del piano a ragionevoli *stress test*.

### *Principi*

*espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo  
di  
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in  
liquidazione, con  
richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 182-septies l.  
fall,  
agli istituti di credito.*

### *All'esito*

*del giudizio, il Tribunale concedeva l'omologa dell'accordo di  
ristrutturazione  
ed estendeva gli effetti previsti dall'accordo – raggiunto con*

*le banche  
aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto  
dell'attuabilità  
dell'accordo e dell'idoneità dello stesso ad assicurare  
l'integrale pagamento dei  
creditori estranei nei termini di legge.*

[Decr. 16.8.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)